



Proroga al 15 settembre 2026 xFir



RENTRI



Proroga al
15 settembre 2026
xFir

Note

Certifico Srl - IT

ID 25605 | 23.02.2026

Nel contesto della conversione in Legge del [Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200](#) Milleproroghe 2026, votata con questione di fiducia il 23 Febbraio 2026, **approvata proroga al 15 settembre 2026 dell'xFir**.

Prossimo passaggio al Senato per la definitiva conversione entro il 1° Marzo 2026.

[Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200](#) / Milleproroghe 2026 in conversione

Art. 13 Articolo 13. (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

«5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59](#), fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

[Decreto 4 aprile 2023, n. 59](#)

Articolo 13 Tempistiche di iscrizione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Estratto Conversione Milleproroghe 2026

5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

...

Fonti

[Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI](#)
[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

Collegati

[Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI](#)
[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	23.02.2026	---

Note Documento e legali

[certifico.com](#)
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026
©Copia autorizzata Abbonati
ID 25605 | 01.01.2026
Permalink: <https://www.certifico.com/id/1627>
[Policy](#)

